

N. V.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE NONA CIVILE**

Il Giudice designato, dott.ssa Fulvia De Luca, per il procedimento promosso ex art. 736 bis c.p.c. e 342 bis c.c.

da

[REDACTED]  
rappresentata e difesa, dagli [REDACTED] elettivamente domiciliata presso il loro studio in [REDACTED], come da procura in atti ;

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in [REDACTED] [REDACTED] come da procura in atti;

**RESISTENTE**

a scioglimento della riserva assunta il 30 aprile 2020,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**ex artt. 342-bis ss. c.c., 736-bis c.p.c.**

letto il ricorso introduttivo del giudizio;

esaminati i documenti prodotti;

richiamato integralmente il contenuto del decreto reso *inaudita altera parte* il 6 aprile 2020 con cui è stato così disposto:

*“visti gli artt. 342 bis, 342 ter cc e 736bis cpc, deliberando in via provvisoria ed urgente e con effetto immediato*

**ORDINA**

a [REDACTED] nato a [REDACTED] e domiciliato a [REDACTED]  
in [REDACTED] la cessazione della condotta



pregiudizievole fino ad ora tenuta nei confronti di [REDACTED]

**ORDINA**

l'allontanamento di [REDACTED] nato a [REDACTED] dalla casa familiare, sita in [REDACTED]

**PRESCRIVE**

a [REDACTED], nato a [REDACTED] di non avvicinarsi alla casa familiare sita in [REDACTED] ed ai luoghi abitualmente frequentati da [REDACTED] al luogo di lavoro della ricorrente ed alla scuola frequentata dalla minore, ove dovesse riprendere l'attività scolastica;

**ORDINA**

che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica, individuata nei Carabinieri Lombardia, Stazione di Porta Genova, Milano, ove la ricorrente ha sporto la denuncia allegata al ricorso, **che provvederanno a notificare all'intimato il presente provvedimento e il ricorso ex art. 342bis e a curare che egli abbandoni effettivamente e definitivamente la casa familiare;**

**STABILISCE**

in sei mesi dalla notifica del decreto la durata del presente ordine di protezione, salva eventuale proroga;

**RISERVA**

ogni ulteriore determinazione sulla eventuale necessità di disporre l'intervento dei Servizi Sociali all'esito della convalida";

esaminata la memoria difensiva di costituzione depositata in data 14/4/20 nella quale il resistente ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto, negando di aver assunto condotte aggressive nei confronti della ricorrente e lamentando di essere stato, egli stesso, vittima dell'aggressione della [REDACTED] che il giorno 15/3/20, per impedirgli di vedere la figlia, che si trovava nell'appartamento della di lei madre sito nel medesimo stabile, lo colpiva al volto, graffiandolo sul collo;

rilevato che il resistente, a sostegno della propria ricostruzione dei fatti, ha depositato le fotografie raffiguranti i segni dell'aggressione;

richiamato il provvedimento in data 15/4/20;

esaminate le note autorizzate depositate in data 29/4/20 in cui parte ricorrente, integralmente confermando le deduzioni in ordine alle condotte violente, aggressive e minacciose tenute dal resistente nei propri confronti, anche alla presenza della figlia minore [REDACTED] ha chiesto la conferma



del provvedimento reso *inaudita altera parte*, con condanna del resistente a corrisponderle, a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di Euro 250,00, ed intervento dei Servizi Sociali per la frequentazione padre-figlia;

viste le note autorizzate depositate dal resistente in data 30/4/20 con le quali il resistente medesimo ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione, insistendo per la regolamentazione della frequentazione padre-figlia;

rilevato che la ricostruzione dei fatti operata dal resistente appare lacunosa e poco circostanziata, non avendo, il resistente medesimo, in alcun modo descritto le circostanze ed i motivi per cui, in clima familiare non gravemente conflittuale, la ricorrente avrebbe dovuto impedire al padre di vedere la figlia minore che si trovava a casa della nonna e, in assenza di qualsivoglia ragione, lo avrebbe aggredito addirittura colpendolo al volto e graffiandolo;

ritenuto che, al contrario, i segni sul volto e sul collo del resistente appaiono maggiormente compatibili con il tentativo della ricorrente di difendersi dall'aggressione subita dal resistente, conseguente al litigio sorto, comunque, in un clima familiare estremamente conflittuale;

ritenuto, parimenti, che il messaggio inviato la sera del 15/3/20 dal resistente alla madre della ricorrente, unitamente alle foto, inducono a ritenere che i fatti occorsi quel giorno siano avvenuti quando le parti si trovavano nella loro casa e, comunque, non alla presenza della stessa, non riportando il messaggio medesimo alcun riferimento ad accadimenti verificatisi all'interno della di lei abitazione;

evidenziato, comunque, che le deduzioni delle parti fanno emergere la sussistenza di un clima familiare estremamente conflittuale;

ritenuto che le condotte poste in essere dal resistente ed il clima familiare conseguente siano causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica e morale della ricorrente e della minore [REDACTED];

ritenuto, ancora, sussistente il pericolo che detta conflittualità possa acuirsi con la ripresa della coabitazione;

rilevato, comunque, che il resistente nella memoria depositata il 14/4/20, ha manifestato la volontà di non riprendere la convivenza, impegnandosi a non avvicinarsi alla ricorrente;

rilevato che detta volontà è stata ribadita nelle note scritte del 30/4/20;

rilevato, altresì, che il resistente ha manifestato la disponibilità a versare, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di Euro 250,00 al mese, così come quantificata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ritenuta equa e congrua alla luce delle condizioni reddituali delle parti e tenuto conto delle esigenze di vita quotidiana della minore;

ritenuto necessario dare incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano - previa valutazione, anche eventualmente in collaborazione con i servizi specialistici della ASST territorialmente competenti



in relazione al luogo di residenza della minore [REDACTED], della condizione di benessere psicofisico della minore ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per la stessa, - di ripristinare, ove ne sussistano le condizioni, la frequentazione padre-figlia, avviando incontri in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate, nell'interesse preminente della minore medesima;

ritenuto che, in considerazione della volontà manifestata dal resistente di non far rientro nell'abitazione familiare e della non contestazione in punto quantificazione del contributo al mantenimento della figlia, le spese di lite vadano compensate per metà, con condanna del resistente a rifondere alla ricorrente la restante metà quantificata, per tale quota, in Euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge;

### P.Q.M.

visti gli artt. 342-bis ss. c.c., 736-bis c.p.c.

- 1) Conferma il provvedimento reso *inaudita alter parte* il 6 aprile 2020;
- 2) Pone a carico di [REDACTED] l'obbligo di versare a [REDACTED], a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di Euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità;
- 3) dà incarico ai Servizi Sociali del comune di Milano - previa valutazione, anche eventualmente in collaborazione con i servizi specialistici della ASST territorialmente competenti in relazione al luogo di residenza della minore [REDACTED] [REDACTED], della condizione di benessere psicofisico della minore ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio per la stessa - di ripristinare, ove ne sussistano le condizioni, nell'interesse preminente della minore medesima, la frequentazione padre-figlia, avviando incontri in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
- 4) dispone che i Servizi Sociali del comune di Milano segnalino tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio per la minore.
- 5) Pone a carico del resistente la metà delle spese di lite della ricorrente, quantificate per tale quota in Euro 900,00 per compensi, oltre accessori di legge, compensando tra le parti la restante metà.

Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del comune di Milano.

Milano, 4 maggio 2020

Il Giudice designato  
dott.ssa Fulvia De Luca

